

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo	istruzione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5206 fax + 39 040 +377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Tirocini estivi ex art. 63 legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche. **Approvazione modulistica.**

Il Direttore del Servizio

Vista la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

Vista la Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare l'articolo 63, il quale dispone che la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con DPRReg n. 57 del 19 marzo 2018 e le successive modifiche emanate con DPRReg n. 18 del 10 febbraio 2020;

Visto l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede, fra le tipologie di tirocini realizzabili, il tirocinio estivo, con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche;

Considerato che il tirocinio estivo rappresenta un'importante opportunità formativa e di orientamento per agevolare un'adeguata scelta professionale futura dei più giovani;

Richiamato l'art. 4, comma 2 del suddetto Regolamento emanato con DPRReg n. 57 del 19 marzo 2018 e le s.m.i. nel quale vengono individuate, tra i soggetti promotori dei tirocini estivi, le strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale del 27 settembre 2019, n. 1649 con la quale è stato approvato lo schema della Convenzione per lo svolgimento di tirocini extracurricolari di cui al Capo II del Regolamento emanato con DPRReg. 19 marzo 2018 n. 57 e concernente la procedura di attivazione dei tirocini;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché viste le successive proroghe del suddetto stato emergenziale;

Vista in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza di cui al capoverso precedente sino al 31 luglio 2021;

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

Visto il Decreto 15154/LAVFOR del 02/06/2020 di approvazione della modulistica per la gestione dei tirocini estivi da parte delle strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della Legge Regionale 9 settembre 1988, n. 10;

Ritenuto che, in conseguenza del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il Servizio debba agevolare la trasmissione telematica della documentazione volta all'attivazione e gestione del tirocinio estivo, prevedendo l'adozione di una modulistica semplificata utilizzabile anche in formato elettronico;

Vista la modulistica, parte integrante del presente decreto, finalizzata alla gestione dei tirocini estivi nei quali il ruolo di soggetto promotore è svolto dalle strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10;

Ritenuto di approvare tale modulistica, da affiancare allo schema generale di Convenzione di tirocinio già citato;

Ritenuto opportuno che le richieste di avvio di tirocini estivi, nei quali il ruolo di soggetto promotore è svolto dalle strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10 siano accoglibili a far tempo dalla data del 24 maggio 2021 fino al 31 luglio 2021, salvo successive proroghe che il Servizio renderà note con opportune comunicazioni sul sito web regionale;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;

Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, in riferimento ai Tirocini estivi (extracurricolari ex art. 63 legge regionale 9 agosto 2005, n. 18), attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, viene approvata l'adozione della modulistica allegata, parte integrante del presente decreto, come di seguito indicata:

- Informativa sui Tirocini Estivi (F.A.Q)
 - Scheda per la raccolta dei dati Soggetto Ospitante;
 - Scheda per la raccolta dei dati Tirocinante;
 - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà - Soggetto Ospitante;
 - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà - Tirocinante;
 - Informativa per il Trattamento dei dati personali
 - Registro presenze Tirocinante
 - Dossier Individuale
 - Attestazione finale
2. Le richieste di avvio di tirocini estivi, nei quali il ruolo di soggetto promotore è svolto dalle strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10 saranno accolte a partire dal giorno 24 maggio 2021, sino al 31 luglio 2021, salvo eventuali successive proroghe che il Servizio renderà note con comunicazioni sul sito web istituzionale della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata ai Tirocini estivi.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente